

ALLEGATO A

Classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino nella Regione Liguria

1. Generalità

La classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino, di seguito definita Classificazione, è effettuata dalla Regione Liguria. Attraverso la Classificazione viene indicata per ciascuna varietà di vite la specifica attitudine alla produzione di uve da vino e l'ambito territoriale di coltivazione.

La Classificazione è tenuta presso la competente struttura organizzativa della Regione Liguria, Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica;

Le varietà idonee alla produzione di uva da vino sono classificate per unità amministrativa o zona di produzione. Per unità amministrativa si intende il intero territorio della regione Liguria. Per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogenei delimitati dalla Regione.

Le varietà ammesse alla classificazione appartengono alla specie *Vitis vinifera* o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere *Vitis*. La classificazione non può applicarsi alle seguenti varietà:

- Noah;
- Othello;
- Isabelle;
- Jacquez;
- Clinton;
- Herbémont.

Sono ammesse alla Classificazione solo le varietà di vite incluse nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1969 n. 1164.

Nella Classificazione le varietà sono indicate con:

- a) nome;
- b) omonimi;
- c) sinonimi;
- d) colore della bacca;
- e) eventuali altri usi autorizzati ed in particolare:
 - e1) varietà per uve da tavola;
 - e2) varietà per la produzione di acquavite di vino;
 - e3) varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
 - e4) varietà per la produzione di uve stramature;
 - e5) altri usi.

Per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione, le varietà di vite per uve da vino sono assegnate ad una delle seguenti classi:

- varietà idonee alla coltivazione: dette varietà possono essere coltivate nell'unità amministrativa o nella zona di produzione di riferimento fornendo vini di buona qualità. Nella classe delle varietà idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varietà di vite appartenente della Specie *Vitis vinifera*;

- varietà in osservazione: dette varietà sono quelle sulle quali si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione nell'unità amministrativa o nella zona di produzione.

Le varietà di vite sono eliminate dalla classificazione quando la loro attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nell'unità amministrativa o nella zona di produzione. Tale condizione deve essere accertata da apposite indagini tecnico - produttive sulla base delle quali il Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica esprime un proprio parere e adotta il relativo provvedimento del caso.

In una sezione separata della Classificazione sono indicate:

- le varietà eliminate dalla classificazione come idonee alla coltivazione in quanto la coltura si è rilevata insoddisfacente nell'unità amministrativa o nella zona di produzione;
- le varietà in osservazione che, sottoposte alle prove necessarie per la verifica alla attitudine alla produzione di uve da vino di buona qualità, non sono risultate idonee allo scopo.

2. Inserimento di nuove varietà di vite nella Classificazione

Possono promuovere l'inserimento di una nuova varietà di vite nella Classificazione aziende vitivinicole singole o associate, Enti di Assistenza Tecnica, Consorzi di Tutela, Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura nonché la Regione Liguria.

L'inserimento di una varietà di uva da vino avviene a seguito di prove attitudinali alla coltura tali da interessare almeno tre vendemmie.

Le prove dovranno essere effettuate conformemente con quanto indicato al successivo punto 4.

La procedura per l'inserimento di una nuova varietà di vite nella Classificazione è la seguente:

- i soggetti interessati all'inserimento di una nuova varietà di vite nella Classificazione presentano richiesta al Servizio Produzioni Agricole Promozione e Assistenza Tecnica allegando tutta la documentazione relativa alle prove attitudinali condotte e ai risultati ottenuti indicando l'istituzione scientifica operante in viticoltura ed il responsabile scientifico che ha curato tali prove. Qualora le prove attitudinali condotte non siano sufficienti il Servizio Produzioni Agricole può richiedere ulteriori approfondimenti e/o provvedere in proprio alla loro realizzazione.

Il Servizio Produzioni Agricole può autonomamente procedere alla richiesta di inserimento di una nuova varietà di vite nella Classificazione; in tal caso il Servizio Produzioni Agricole esegue per proprio conto attraverso una istituzione scientifica operante nella viticoltura le opportune prove attitudinali e ne propone l'iscrizione.

Qualora, sulla base delle prove attitudinali eseguite, ricorrano le condizioni per l'inserimento di una nuova varietà di vite nella Classificazione il Servizio Produzioni Agricole trasmette apposita richiesta a una Commissione tecnico-scientifica, istituita successivamente al presente atto mediante relativo provvedimento, per un parere motivato in merito concernente anche l'unità amministrativa o la zona di produzione per la quale viene richiesta l'idoneità alla coltivazione.

Sulla base della richiesta e del parere con Decreto del Dirigente responsabile si procede nei successivi 60 giorni alla richiesta medesima all'inserimento della nuova varietà nella Classificazione e all'aggiornamento della medesima.

Per i due anni successivi all'entrata in vigore dello "Schema di accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite" è possibile iscrivere una varietà di vite senza l'obbligo di effettuare le prove previste nei seguenti casi:

- a) varietà di vite per la produzione di uva da vino classificate come idonee alla coltivazione nell'unità amministrativa o zona di produzione finitima;
- b) varietà che figurano nel Registro nazionale delle varietà di viti come provvisoriamente autorizzate nella relativa unità amministrativa o zona di produzione alla data di pubblicazione dello "Schema di accordo del 25 luglio 2002".

L'iscrizione delle varietà di vite di cui al punto precedente avviene con Decreto del Dirigente responsabile del Servizio delle Produzioni Agricole.

3. Impiego delle varietà di vite

Soltanto le varietà di viti per uva da vino menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino, fermo restando che tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione. Le varietà in osservazione sono impiantate nell'ambito dei progetti di sperimentazione viticola, in conformità a quanto stabilito nella disposizioni regionali DGR n.1427 del22/12/00 relativa all'approvazione delle "Procedure regionali per la gestione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo ai sensi dei Reg.ti CE n.1493/99 e n.1227/20000. Primi adempimenti".L'attivazione di tali progetti di sperimentazione viticola determina l'iscrizione con atto del Dirigente responsabile della struttura competente dei vitigni oggetto di sperimentazione fra le varietà in osservazione.

Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione devono essere estirpate nel termine previsto dal Reg. (CE) 1493/99 di 15 anni, con esclusione dei casi in cui la produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

4. Modalità di esecuzione delle prove su varietà di vite in osservazione

Le prove devono essere effettuate in condizioni colturali rappresentative della coltivazione viticola della Regione Liguria.

Le varietà di vite in osservazione devono essere comparate con varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino e coltivate in modo relativamente diffuso nella Regione Liguria. Le modalità di coltivazione delle varietà in osservazione e delle varietà coltivate a fini comparativi devono essere identiche.

Il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola di cui trattasi. Le dimensioni delle superfici coltivate con la varietà di vite in osservazione e con almeno una varietà coltivata a fini comparativi devono essere tali da produrre per tre annate almeno 300 litri di vino ciascuna.

I dati tecnici relativi alle prove di attitudine alla coltivazione riguardano almeno tre annate di vinificazione consecutive. I parametri che nel corso delle suddette annate devono essere valutati sulla varietà in osservazione e su almeno una varietà coltivata a fini comparativi sono i seguenti:

a) vegetativi:

- epoca di germogliamento;
- epoca di fioritura;
- epoca di invaiatura;
- epoca di maturazione;

b) produttivi:

b1) sul mosto alla maturazione;

- grado rifrattometrico (Babo) (milligrammi/chilogrammo);
- acidità totale (grammi di acido tartarico/litro);
- pH;
- peso medio del grappolo;
- produzione media espressa in Kg di uva per ceppo per ettaro;

b2) sul mosto alla raccolta dell'uva:

- grado rifrattometrico (Babo) (milligrammi/chilogrammo);
- acidità totale (grammi di acido tartarico/litro);
- pH;

b3) sul vino bianco:

- acidità totale (grammi di acido tartarico/litro);
- acido tartarico (grammi/litro);
- alcool (grammi/litro);
- acido malico (grammi/litro);
- estratto netto (grammi/litro);

b4) su altri vini:

- acidità totale (grammi di acido tartarico/litro);
- acido tartarico (grammi/litro);
- alcool (grammi/litro);
- acido malico (grammi/litro);
- estratto netto (grammi/litro);
- flavonoidi (milligrammi/litro);
- antociani (milligrammi/litro);
- polifenoli totali (milligrammi/litro).

Deve inoltre essere effettuata per ogni vinificazione, una valutazione su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varietà in esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.

Nell'esame della varietà devono essere fornite anche eventuali indicazioni aggiuntive sulla coltivazione della varietà di vite in osservazione (es. resistenza alla siccità, alle malattie, vigoria ecc.)

ALLEGATO B

Elenco delle varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria già iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969 n. 1164 come raccomandate o autorizzate nelle diverse Province della Liguria

CODICE CATALOGO	VARIETA
4	Albana B.
8	Albarola B.
10	Alicante N.
19	Barbera N.
26	Bianchetta genovese B.
36	Bosco B.
42	Cabernet Franc N.
43	Cabernet Sauvignon N.
49	Canaiole N.
62	Ciliegiolo N.
73	Dolcetto N.
97	Greco B.
123	Lumassina B.
132	Malvasia B. Lunga o del Chianti B.
146	Merlot N.
153	Moscato Bianco B.
190	Pigato B.
197	Pollera nera N.
211	Rollo B.
213	Rossese N.
218	Sangiovese N.
221	Sauvignon B.
231	Syrah N.
244	Trebiano toscano B.
258	Vermentino B.